



SOCCORSO UTA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

STATUTO

ART. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **SOCCORSO UTA ODV** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha la sede legale in **VIA CESARE BATTISTI, 4** nel Comune di **UTA (CA)**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'adesione a organi consortili o ad unioni o federazioni nazionali di pubbliche assistenze e di Protezione Civile.

ART.2

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione SOCCORSO UTA ODV, Associazione volontari del soccorso, assistenza e protezione civile, da ora in avanti denominata Associazione, fonda la sua struttura associativa sui principi della democrazia e può operare su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Regione Sardegna.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale

Via Cesare Battisti, 4 – 09068 Uta (CA)

Codice Fiscale: 92177270920

E-mail: soccorsouta@gmail.com – Pec: soccorsouta@pec.it

Numeri Utili: 375 71 53 729



per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontari associati, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (per ogni voce sottoindicata si indica il richiamo della corrispondente lettera di riferimento all'Art 5, comma 1 del Dlgs 117/2017):

- Interventi e servizi sociali, interventi, servizi e prestazioni per disabili; rife: lettera a);
- Interventi e prestazioni sanitarie; riferimento: lettera b);
- Prestazioni sociosanitarie; riferimento: lettera c);
- Educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; riferimento: lettera d);
- Protezione Civile; riferimento: lettera y).

Nello specifico, per lo svolgimento in concreto delle attività sopra elencate, l'Associazione intende realizzare le seguenti azioni attuative:

- Lettera A)
trasporto di ammalati, infortunati e disabili mediante autoambulanza o mezzo attrezzato da/per i relativi domicili, le strutture di cura e/o di residenza assistita, strutture sanitarie; messa a disposizione di presidi per disabili o cittadini in necessità;
- Lettera B)
Predisposizione, allestimento aree e strutture, in collaborazione con Enti ed Amministrazioni pubbliche e/o private, secondo le necessità e disponibilità di risorse materiali e umane specifiche, per effettuare attività di screening sulla popolazione atte alla rilevazione di specifici parametri di salute (ad es.: effettuazione di tamponi per la diagnosi in situazioni di epidemia/pandemia). Attività di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ed eventualmente con i centri di ascolto o di accoglienza. Collaborare attivamente con le strutture sanitarie di ogni ordine e grado, con i medici di base e con le Istituzioni in genere per un apporto costruttivo ed efficace in ambito sanitario.
- Lettera C)
Promuovere, incentivare e sostenere la nascita e lo sviluppo di sportelli informativi sociosanitari nei presidi pubblici e privati. Sostenere forme di sostegno a domicilio per persone in difficoltà. Diffondere i valori del Volontariato in ambito sociale e sanitario, promuovendo la nascita di nuove Associazioni sostenendone le iniziative.
- Lettera D)
Sensibilizzare e coinvolgere con azioni comuni, sempre sulla base di libera scelta, organizzazioni pubbliche e private, forze sociali, associazioni di familiari e di volontariato, imprese sociali e gruppi e persone singole con l'obiettivo di sviluppare le attività dell'Associazione e le sue potenzialità. Promuovere la salute in tutte le sue



forme, in particolare, svolgendo corsi, lezioni, seminari in tema sanitario, di primo soccorso, di corrette pratiche per il supporto alle funzioni vitali ed all'uso del defibrillatore in ambito della società, degli ambienti scolastici e delle attività produttive. Favorire la crescita culturale, il coordinamento e l'integrazione in rete delle associazioni di volontariato, promuovendo un interscambio di informazioni e azioni. Promuovere attività formative a sostegno del Volontariato in campo sociosanitario. Promuovere incontri pubblici, conferenze, dibattiti sui contenuti e le pratiche del Volontariato sociale e sanitario. Stimolare e favorire l'avvicinarsi al mondo e alla pratica del Volontariato da parte dei cittadini. Promuovere e realizzare una efficace comunicazione attraverso tutti gli strumenti disponibili tra i quali: web, produzioni video-cinematografiche, libri, riviste, serate culturali, pubblicazioni, giornali, campagne pubblicitarie, attività teatrali e attività musicali.

- Lettera Y)

Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile. Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorsi tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con le unità attivate dalla DG Protezione Civile della Regione Sardegna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private. Attività di promozione della cultura di protezione civile; attività di assistenza organizzativa ed operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili. Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di: Volontariato, Protezione Civile, Soccorso, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio. Condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto. Collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio. Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti.

Svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art.32 del CTS.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

ART.4

Criteri di Ammissione

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono far parte dell'Associazione le persone aventi età non inferiore ai quattordici anni.

- Soci minorenni:

possono associarsi le persone di minore età, solo previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale. I soci minorenni hanno diritto di voto sempre per il tramite di uno degli esercenti la potestà genitoriale (art.320 del Codice civile).

I soci minorenni non potranno partecipare a mansioni operative di soccorso sanitario o di Protezione civile: potranno, invece, partecipare, sempre sotto la supervisione di un socio adulto in attività minori di supporto, che non richiedano specifiche abilitazioni, capacità o certificazioni (es. supporto a manifestazioni sportive purché adeguatamente istruiti o formati, attività di segreteria, formative, culturali, impieghi in mansioni semplici e/o di supporto o rappresentanza).

- Domanda di associazione:

Chi desidera diventare Socio deve inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo, indicando le sue complete generalità e specificando quali mansioni intenda svolgere.

La domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione. Sull'accoglimento della domanda d'ammissione delibera il Consiglio Direttivo che la comunica all'interessato e la annota nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

- Tirocinio:

Coloro che richiedono di diventare soci volontari devono preventivamente frequentare e superare un tirocinio teorico e/o pratico secondo i regolamenti interni dell'Associazione o le norme dettate da altro organo superiore e devono superare un eventuale test attitudinale, in



funzione della mansione che verrà ricoperta.

- Idoneità psicofisica e idoneità alle mansioni:

In funzione di determinate mansioni, potrà essere richiesta una specifica idoneità psicofisica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per la guida di automezzi particolari e/o ordinari, per l'utilizzo di attrezzature o per attività di protezione civile o soccorso sanitario). Il Consiglio Direttivo potrà dettagliare le specifiche mansioni che richiedano tale idoneità. Quest'ultima avrà validità temporale determinata dal medico che la rilascerà e potrà essere, comunque, oggetto di rivalutazione laddove emergessero evidenze o ragionevoli dubbi circa tale necessità (sarà il Consiglio Direttivo a decidere se richiedere, sulla base delle informazioni ed evidenze in possesso se richiedere al medico tale rivalutazione). Inoltre, i soci che opereranno nell'ambito dei servizi di emergenza 118/112 e/o nelle attività operative di protezione civile, dovranno preventivamente dimostrare dimestichezza con le procedure in vigore interne all'Associazione e quelle date dagli organi superiori (es. centrale operativa 118 o Prociv), con le eventuali procedure in tema di Radiocomunicazioni (linguaggio e spigliatezza) e si impegnano ad effettuare i servizi partecipati dall'Associazione.

L'Associazione potrà, secondo i regolamenti interni, prevedere periodiche valutazioni di idoneità tecnica ed operativa.

L'idoneità a mansioni specifiche (es. guida automezzi) potrà essere limitata o sospesa in caso siano stati evidenziati comportamenti che anche solo potenzialmente possano mettere a repentaglio: la sicurezza dei soci o di terzi.

Per un periodo fino a sei mesi dalla data di iscrizione, o altro periodo se diversamente stabilito dall'Associazione (in funzione delle specifiche, individuali, capacità, qualifiche ed esperienze maturate) il richiedente potrà partecipare alle iniziative svolte, affiancato da un Socio anziano (ove possibile) affinché ne apprenda i comportamenti da adottare durante le varie attività.

- Uniforme:

I soci in attività operativa e nelle manifestazioni pubbliche indosseranno l'uniforme prevista o una pettorina dell'Associazione.

I Soci sono distinti, esclusivamente per migliore organizzazione e gestione interna, nelle seguenti due categorie:

soci operativi: sono coloro i quali dispongono degli attestati e le idoneità specifiche per il settore del soccorso sanitario 112/118 o della Protezione Civile, o analoga formazione ufficialmente riconosciuta. Dalla data di ammissione in associazione l'associato accede a un periodo di prova di sei mesi (salvo determinazioni diverse da parte del Consiglio Direttivo in funzione di qualifiche ed esperienze già possedute) al termine del quale il Consiglio Direttivo deve deliberare per confermare o meno l'operatività del volontario;

soci non operativi: sono coloro i quali non hanno conseguito ancora gli attestati e/o qualifiche necessari per svolgere attività operativa. A questa categoria appartengono anche tutti i soci minorenni (i quali potranno operare sempre solo sotto il coordinamento e la supervisione di associati adulti).



I soci non operativi possono partecipare a tutte le attività formative ed esercitative (ad esclusione di quelle che richiedono conoscenze ed abilità specifiche) e di gestione interna ma non possono in alcun modo partecipare ad alcun intervento pubblico di soccorso sanitario o di protezione civile (se non come soci in affiancamento a personale esperto, secondo le procedure di addestramento definite dall'Associazione). Possono, invece, partecipare a quelle attività di supporto o operative che non richiedano specifica formazione (a titolo meramente esemplificativo: assistenza a manifestazioni sportive, purché adeguatamente istruiti, ad attività formative, culturali, impieghi in mansioni semplici e/o di supporto o rappresentanza).

I soci assumono l'obbligo di prestare servizio in qualità di (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Conducenti di autoambulanza;
- Radio-telefonisti;
- Soccorritori;
- Allievi soccorritori;
- Operatori di Protezione civile;
- Qualsiasi altra qualifica o mansione relativa alle attività previste dal presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 3.

L'importo delle quote associative, laddove previste, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono Sostenitori della Associazione coloro i quali si impegnano al pagamento di una quota pari almeno a tre volte la quota ordinaria, se prevista.

La variazione dell'importo delle quote associative dovrà essere notificata ai Soci in sede di approvazione del bilancio. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART.5

Personale Retribuito

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, e/o stipulare accordi di collaborazione con altri E.T.S. necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività.

ART.6

Diritti e Doveri degli Associati)

1. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;



- Votare in Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lg. 117/17;
- Informare con la massima tempestività consentita, il Presidente o il Consiglio Direttivo di ogni evento significativo o grave (es. infortuni, malattie che compromettano l'effettuazione di servizi, disservizi avvenuti in turno);
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.7

Perdita della Qualifica di Associato

Oltre che per decesso, perdono la qualifica di Socio:

- Morosità: coloro i quali non provvedano al versamento delle quote associative entro tre mesi dalla data fissata dal consiglio direttivo;
- Decadenza: coloro ai quali vengono a mancare uno o più requisiti necessari all'ammissione;
- Esclusione: coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto rendano incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione o svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione;
- Dimissioni: coloro i quali, impossibilitati a prendere parte alle attività dell'Associazione, comunichino per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni. Queste decorreranno dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione;
- L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice. È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.



ART.8

Qualità del Volontario

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo riportato dal citato art.14 comma 4 (10 euro giornalieri e 150 euro mensili salvo successive modifiche ed integrazioni), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART.9

Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- A. L'Assemblea dei soci;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.10

Assemblea - Generalità

L'Assemblea è composta dalle persone dei Soci iscritti nel Libro dei Soci. È l'organo sovrano dell'Associazione. La sua funzione è quella di formare la volontà dell'Associazione nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo.

Convocazione:

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni anno entro il 30 aprile per:

- L'approvazione del bilancio consuntivo;
- La nomina degli Amministratori e del Collegio dei Revisori;
- La nomina del Revisore dei conti;
- La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.



Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti Soci, in regola coi versamenti delle quote associative, che ne rappresentino almeno un decimo, oppure dal Collegio dei Revisori.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi nella bacheca della Sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione.

Nell'avviso suddetto dovranno essere indicati: il giorno, l'ora, il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'eventuale seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

I Soci che intendessero far discutere e deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno possono, previa presentazione di richiesta scritta al Segretario dell'Assemblea, relazionare in breve dopo la trattazione dei punti in discussione, al fine di fare discutere e deliberare i Soci sull'argomento proposto in una successiva Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro i successivi sessanta giorni.

Tali richieste, per essere accolte, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritti al voto.

ART.11

Assemblea - Compiti

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio consuntivo;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.12

Via Cesare Battisti, 4 – 09068 Uta (CA)

Codice Fiscale: 92177270920

E-mail: soccorsouta@gmail.com – Pec: soccorsouta@pec.it

Numeri Utili: 375 71 53 729



Assemblea - Ordinaria e Straordinaria)

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla fusione con altre Associazioni o sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla modifica dello Statuto, l'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è valida quando rappresenta almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; le delibere, per essere valide, dovranno essere adottate con la maggioranza dei voti attribuiti ai soci presenti aventi diritto.

ART.13

Assemblea - Espressione di Voto e Svolgimento

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun Socio esprime un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta: ciascun Socio può rappresentare soltanto un altro Socio. Normalmente le votazioni si fanno in forma palese, per alzata di mano.

Nelle votazioni per le elezioni delle cariche sociali e ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci presenti e rappresentati, si procederà col sistema delle schede a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio consuntivo e solamente per tutto ciò che riguarda il bilancio i consiglieri non possono votare ma hanno diritto di parola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea ha la funzione di dirigere i lavori della stessa assicurando che si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme di legge e dell'atto costitutivo. Egli in particolare dichiara aperta e chiusa la seduta, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, regola gli interventi e modera il dibattito, mette in votazione le diverse proposte e proclama i risultati.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea, con il compito di redigere il verbale. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto, in forma cartacea o elettronica, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART.14



Assemblea - Deliberazioni e Ricorsi

Le deliberazioni dovranno essere riportate in apposito libro e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

Eventuali ricorsi saranno esaminati solo se inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, al collegio dei sindaci, entro dieci giorni dall'affissione della delibera nella bacheca della sede sociale.

ART.15

Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di quindici membri eletti fra i Soci.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà di volta in volta deliberato dall'Assemblea stessa in proporzione al numero dei Soci iscritti nel Libro Soci.

AART.16

Consiglio Direttivo - Durata del Mandato dei Consiglieri

I Consiglieri, scelti dall'assemblea dei soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati e/o dagli enti associati, durano in carica due anni, non hanno diritto ad alcun compenso e sono tutti rieleggibili senza limiti di mandato. I consiglieri eleggono tra loro un presidente, un vicepresidente, un amministratore, un segretario.

Art. 17 (Consiglio Direttivo - Nomina del Direttore sanitario)

Il Consiglio Direttivo elegge alla carica di Direttore Sanitario un Socio medico, possibilmente residente nel comune ove ha la sede dell'Associazione.

Egli ha il compito di coordinare ed attuare l'attività didattica e formativa all'interno dell'Associazione, al fine di garantire l'adeguata preparazione dei Soci ad assolvere le finalità di cui all'art. 3.

Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sulle materie di interesse sanitario il suo voto è decisionale; su tutte le altre materie può esprimere soltanto parere consultivo. Il

Direttore Sanitario non rientra nel computo di cui all'art. 15, dura in carica un anno, è sempre rieleggibile, anche tacitamente, e non è retribuito.

Oltre che per le cause previste dalle lettere a), b), c) ed e) del successivo art. 22, il Direttore Sanitario decade dalla carica per revoca votata, a scrutinio segreto, da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la metà più uno riferita al numero dei consiglieri in carica al momento della votazione.

ART.18

Consiglio Direttivo - Operatività Amministrativa

Le firme dei consiglieri eletti alle cariche di cui all'art. 16 saranno depositate presso gli istituti



di credito e gli uffici postali ove saranno depositati i versamenti effettuati, a qualunque titolo, a favore dell'Associazione; due delle stesse, di cui una del Presidente o dell'Amministratore, debbono congiuntamente apparire su ogni operazione contabile cartacea.

Nelle operazioni on line sarà essere sufficiente una sola firma: quella del consigliere delegato, dal Consiglio Direttivo, ad operare on line.

ART.19

Consiglio Direttivo - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile e comunque quando ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno due consiglieri. Nell'avviso di convocazione, da farsi con preavviso di almeno tre giorni, dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare; le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni, normalmente, sono in forma palese ma verranno fatte a scrutinio segreto qualora lo richiedesse anche un solo consigliere. Qualora ad una riunione del Consiglio Direttivo intervengano tutti i

suoi membri ed essi siano tutti d'accordo si potrà discutere e deliberare anche su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso inferiore ai tre giorni, ma potrà deliberare solo se intervengono tutti i suoi membri e tutti sono d'accordo a che si proceda.

ART.20

Consiglio Direttivo - Compiti

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Adotta i regolamenti interni per il funzionamento di specifici settori;
- Accoglie e/o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART.21

Via Cesare Battisti, 4 – 09068 Uta (CA)

Codice Fiscale: 92177270920

E-mail: soccorsouta@gmail.com – Pec: soccorsouta@pec.it

Numeri Utili: 375 71 53 729



Consiglio Direttivo - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Nei casi d'urgenza il Presidente provvede coi poteri del Consiglio Direttivo, ma le deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, la quale dovrà avvenire non più tardi di dieci giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

ART.22

Consiglio Direttivo - Cessazioni

I consiglieri cessano la loro carica per le seguenti cause:

- A. Per scadenza del termine;
- B. Per dimissioni;
- C. Per perdita della qualifica di Socio;
- D. Per revoca da parte dell'Assemblea;
- E. Per decesso;
- F. Alla terza assenza consecutiva delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.23

Consiglio Direttivo - Modalità Dimissioni e Sostituzioni

Il consigliere che si dimette deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori. Le sue dimissioni decorreranno a partire dal trentesimo giorno dalla data di presentazione delle stesse. In questo caso ed in quelli previsti alle lettere c), e) ed f) del precedente articolo, i restanti consiglieri provvederanno alla sostituzione attingendo, in ordine alle preferenze ricevute, dall'elenco dei non eletti nelle ultime votazioni.

Allorché questa fosse esaurita indice elezione suppletive per i membri da sostituire.

I consiglieri di nuova nomina cessano, per fine mandato, alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART.24

Collegio dei Revisori - Composizione e Durata)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra i non soci.

Il Socio più votato assume la carica di Presidente del Collegio. I revisori non hanno diritto a compenso, durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

ART.25

Collegio dei Revisori - Compiti

Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017:



- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Monitora e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, controlla il bilancio ed è atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal d.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche singolarmente e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Revisori, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART.26

Collegio dei Revisori - Cessazioni

I membri del Collegio dei Revisori cessano dalla loro carica per le seguenti cause:

- A. Per scadenza del mandato;
- B. Per dimissioni presentate all'Assemblea;
- C. Per revoca da parte dell'Assemblea;
- D. Alla terza assenza consecutiva delle riunioni dell'Assemblea;
- E. Per decesso.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d) ed e) del presente articolo essi verranno sostituiti dal Revisore supplente che a sua volta verrà integrato dall'Assemblea.

Revisore Legale dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.27

Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione provengono da:

Via Cesare Battisti, 4 – 09068 Uta (CA)

Codice Fiscale: 92177270920

E-mail: soccorsouta@gmail.com – Pec: soccorsouta@pec.it

Numeri Utili: 375 71 53 729



- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Patrimonio e Beni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni mobili ed immobili;
- Da titoli pubblici e privati;
- Da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo;

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

ART. 29

Devoluzione del Patrimonio in Caso di Scioglimento

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART.30

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 maggio di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 3 previa deduzione di una quota pari almeno ad un quinto da destinare al fondo di riserva ordinaria.

ART. 31

Convenzioni

Le convenzioni tra L'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.32

Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle assemblee e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle assemblee e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

ART.33

Responsabilità dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART.34

Funzionamento dell'Associazione)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da uno o più regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo, nell'osservanza delle disposizioni di legge, da approvarsi dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.35

Aree non Regolate dallo Statuto)

Per tutto quello che non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni di pubblica assistenza rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

ART.36

Presidente Onorario

Qualora l'Assemblea ordinaria lo ritenga opportuno, potrà chiamare alla carica di Presidente onorario dell'Associazione persona di chiara fama distintasi in attività attinenti ai fini istituzionali dell'Associazione.

ART.37

Diffusione e Conoscenza del Testo dello Statuto

Copia del presente statuto dovrà essere consegnata a chiunque ne faccia richiesta.

**CERTIFICATO CODICE FISCALE [ENTRATE|AGEDP-CA|REGISTRO
UFFICIALE|33498|22-02-2023|250553442|242648215]**

Da dp.Cagliari@pce.agenziaentrate.it <dp.Cagliari@pce.agenziaentrate.it>

A soccorsouta@pec.it <soccorsouta@pec.it>

Data mercoledì 22 febbraio 2023 - 09:18

Invio di documento protocollato

Oggetto: CERTIFICATO CODICE FISCALE

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

AGEDP-CA_33498_2023_2200.PDF

InfoProtocollo.txt

Segnatura.xml

<A00>AGEDP-CA</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>33498</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>22/02/2023</DATA><REGISTRO>
REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 33498 e data 22/02/2023